

Allegato A- Osservazioni e controdeduzioni

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE NELLA FASE DI VAS DELLA VARIANTE AL PTCP A SEGUITO DELL'A.D.P. TRA LA PROVINCIA DI CREMONA, COMUNE DI SAN MARTINO DEL LAGO SOCIETA' AUTODROMO INTERNAZIONALE S.R.L., FINALIZZATO AD UNA VARIANTE AL P.G.T. E AL P.T.C.P. AI SENSI DELL'ART. 17 C.C. 11 E 12 DELLA L.R. 12/05 E DEGLI ARTT. 34 E 19 BIS DEL P.T.C.P. PER L'AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO MOTORISTICO.

OSSERVAZIONE N.1

Fonte: TERNA Rete Italia S.p.a.

N° protocollo: prot. n. 56.168 **Data:** 26/10/2020

OSSERVAZIONE: *Esprimono parere favorevole in merito alla variante in oggetto previa la possibilità di accesso al personale, con i necessari mezzi d'opera, all'interno dell'autodromo, 24 ore al giorno per 365 giorni/anno, per effettuare le attività di sorveglianza e manutenzione della linea aerea a 380.000 volt n. 395 "st CAORSO - st CARPI FOSSOLI" e del traliccio n. 85.*

CONTRODEDUZIONE: Controdeduzione non necessaria in quanto favorevole alla variante urbanistica e la richiesta avanzata comunque, riguarda la fase di esercizio dell'impianto e pertanto non pertinente per la fase di VAS.

MODIFICA PREVISTA: nessuna.

OSSERVAZIONE N. 2

Fonte: CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO, ADDA SERIO

N° protocollo: prot. n. 58.116 **Data:** 03/11/2020

OSSERVAZIONE: *Il Consorzio segnala che il proprio Consiglio di Amministrazione con delibera n. 36 in data 28 giugno 2018 ha adottato il Piano Comprensoriale di Bonifica ai sensi della L.R. n. 31/2008, e che lo stesso è attualmente in istruttoria presso la Regione Lombardia per l'approvazione finale. Si sottolinea l'importanza di tale strumento di pianificazione e la necessità di coordinamento con ogni variante al PGT, soprattutto in riferimento alla gestione dei canali di competenza, i quali hanno come caratteristica primaria la funzionalità idraulica, di bonifica e/o di irrigazione.*

Sono stati visionati i documenti relativi alla Relazione di invarianza Idraulica redatti ai sensi del R.R. n° 7 del 23.11.2017 e s.m.i. che si ritengono conformi alle prescrizioni di legge. La tipologia delle opere non prevede ulteriori scarichi nei canali consortili, né un adeguamento dello scarico già presente, pertanto non è previsto il rilascio di ulteriore specifica concessione di Polizia Idraulica per questa tipologia di opera.

Per quanto riguarda il riferimento alla piantumazione di filari come intervento di mitigazione, si ricorda la necessità del rispetto delle distanze delle piantumazioni dai canali gestiti conformemente a quanto previsto dal R.R. n. 3/2010 "Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo".

Si segnala infine, relativamente alla tombinatura della Roggia Ca' Matta citata nella Relazione tecnica, che vale quanto già trasmesso dallo scrivente Consorzio e i cui contenuti prescrittivi si intendono integralmente ripresi. Si specifica che per questa tipologia di intervento occorre richiedere e acquisire la relativa concessione di Polizia Idraulica prima di realizzare il manufatto.

CONTRODEDUZIONE: Controdeduzione non necessaria in quanto favorevole alla variante urbanistica, inoltre le osservazioni attengono alla fase progettuale e di messa in opera del progetto e pertanto esulano dalla procedura VAS.

MODIFICA PREVISTA: nessuna.

OSSERVAZIONE N. 3

Fonte: ARPA Regione Lombardia

N° protocollo: 58.937 **Data:** 06/11/2020

Premessa: ARPA ai sensi della normativa vigente è titolata a partecipare ai processi di VAS e di verifica di assoggettabilità a VAS in qualità di Soggetto competente in materia ambientale, in particolar modo formulando osservazioni finalizzate a “garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e a contribuire all’integrazione delle considerazioni di carattere ambientale all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di piani e programmi”.

OSSERVAZIONE:

Nell’ambito del processo di VAS comunale, la scrivente Agenzia ha espresso considerazioni in merito agli effetti sull’ambiente attesi dalla variante urbanistica, che, nel rispetto delle determinazioni che saranno assunte dall’Autorità competente provinciale in conclusione del processo di verifica di assoggettabilità a VIA, saranno valutate dall’Autorità competente comunale e recepite nel Parere motivato conclusivo laddove condivise dalla stessa. In questa sede, ritenendolo pertinente ai contenuti della variante al PTCP in esame e, in particolare, agli interventi di compensazione che il piano provinciale rende necessari in relazione alle istanze di stralcio dagli ambiti agricoli strategici, si rappresenta che si è invitata l’Amministrazione comunale a valutare la realizzabilità di una fascia arboreo-arbustiva lungo il lato nord del colatore Cingia (ubicato lungo il margine settentrionale dell’insediamento), ritenendo che una tale fascia risulterebbe funzionale sia a ricostituire la rete ecologica ivi indicata anche dal PTCP, che a fornire un ulteriore elemento di separazione e mitigazione verso l’abitato di Ca’ de Soresini. Tale fascia, infatti, potrebbe costituire altresì un elemento di compensazione degli ambiti agricoli strategici oggetto di stralcio, ulteriore rispetto alla prevista piantumazione nei pressi del Canale Acque Alte, pur prendendo atto che quest’ultima è già stata valutata essere una compensazione adeguata del suddetto stralcio.

CONTRODEDUZIONE: Come concordato con il Comune non risulta possibile allestire fasce arboree-arbustive lungo il lato nord del colatore Cingia in quanto area di pertinenza e competenza del Consorzio di Bonifica DUNAS ed anche perché l’eventuale deposito di fogliame sulla pista costituirebbe pericolo per l’utenza della stessa.

Inoltre come specificato nel parere Provinciale per la seconda conferenza VAS indetta dal Comune si è considerata già ampiamente adeguata la compensazione prevista ai sensi dell’art. 19bis del PTCP in grado di potenziare la matrice ecosistemica di un corridoio primario della RER e, pertanto, non si sono impartite prescrizioni vincolanti per quel tratto di secondo livello della RER minimamente interessato dal progetto e citato nella osservazione. Si ritiene comunque che il tratto in questione di rete ecologica regionale non verrà snaturato, nella sua funzione ecologica, dal progetto SUAP presentato. Inoltre, la sua minima riduzione non pregiudica un suo futuro potenziamento in termini di “ecotessuto” ambientale. L’osservazione in merito alla compensazione ambientale non viene quindi accolta.

MODIFICA PREVISTA: nessuna.

OSSERVAZIONE N. 4

Fonte: Padania Acque

N° protocollo: prot. n. 59.566 **Data:** 09/11/2020

OSSERVAZIONE: Nulla ostano in merito.

CONTRODEDUZIONE: nessuna.

MODIFICA PREVISTA: nessuna.

OSSERVAZIONE N. 5

Fonte: ATS Valpadana

N° protocollo: 60.371 **Data:** 12/11/2020

OSSERVAZIONE: *Rilevano che il tracciato del kartodromo non è pienamente conforme a quanto indicato nella circolare del Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 20/12/1961 n. 8912 per esempio per quanto riguarda la distanza di rispetto dalle abitazioni più periferiche dei centri abitati (collocato a meno di 1000 m dall'abitato di Ca' de' Soresini). Inoltre rilevano che la strada di accesso all'autodromo si trova all'interno della fascia di rispetto cimiteriale e quindi in difformità rispetto alla circolare Regionale 21/SAN 2005.*

CONTRODEDUZIONE: Come concordato con il Comune le osservazioni di ATS ripropongono tematiche già superate nel corso dell'iter che ha portato alla realizzazione dell'impianto nel periodo 2009 – 2012, non considerate pertinenti con l'attuale progetto, oggetto della variante.

L'attuale assetto dell'autodromo è, infatti, conforme a quello esaminato da Regione Lombardia nel 2009, preliminarmente alla sua realizzazione, in sede di verifica di assoggettabilità a VIA; iter conclusosi, con decreto di non assoggettabilità e con la sola prescrizione di provvedere ad un monitoraggio del rumore e all'impianto di essenze arboree.

L'area definita Kartodromo è una pista secondaria con caratteristiche di multifunzionalità ed è usata dai Kart in modo non esclusivo; tale pista unitamente a quella principale è un impianto sportivo (finalizzato a sport motoristici) e non luogo di spettacoli e allestimenti fieristici temporanei come definiti dalla circolare citata nell'osservazione.

Dal momento che la ratio della citata circolare sta nell'evitare rumori molesti agli abitati, va riconosciuto che la documentazione di progetto relativa alla valutazione di impatto acustico permette di comprendere come i valori di rumorosità siano al di sotto dei limiti di legge; conformemente a quanto già avviene attualmente, il livello di rumore sarà monitorato in continuo con report direttamente accessibili da ARPA.

L'ubicazione della strada di accesso, che non rientra nell'ambito di variante, è stata determinata dalla prescrizione provinciale di accesso diretto in rotatoria (D.G.P. n. 381 del 28.06.2004); al pari del parcheggio a sud del cimitero e della strada provinciale ad est dello stesso non appare ostacolo ad un eventuale, ampliamento del cimitero.

La strada, peraltro, si configura come opera di urbanizzazione primaria e, pertanto, non in contrasto con il r.r. n. 6 del 9.11.2004 e al successivo r.r. n. 1 del 6.02.2007 (art. 3 comma 8).

L'osservazione non viene quindi accolta.

MODIFICA PREVISTA: nessuna.

OSSERVAZIONE N. 6

Fonte: Settore Infrastrutture Stradali - Provincia di Cremona

N° protocollo: 60.643 **Data:** 16/11/2020

OSSERVAZIONE: *Esprime parere favorevole circa la procedura di V.A.S. con la prescrizione che l'ingresso/uscita all'autodromo avvenga, anche a seguito dell'ampliamento proposto, unicamente per il tramite dell'esistente rotatoria posta all'intersezione delle SS.PP. n. 7-70-87.*

CONTRODEDUZIONE: Controdeduzione non necessaria in quanto favorevole alla variante urbanistica; la prescrizione avanzata riguarda la fase progettuale relativa alla presentazione del progetto definitivo tramite SUAP e pertanto, esulano dalla procedura VAS.

MODIFICA PREVISTA: nessuna.
